



LEGGE

**CHE PERMETTE LA INFISSIONE NELLE FACCIATE DELLE CASE DEI SOSTEGNI
NECESSARI ALLE CONDUTTURE ELETTRICHE TELEGRAFICHE E TELEFONICHE**

26 Novembre 1914 N. 30

Art. 1.

- Ogni proprietario o possessore è tenuto a lasciar infiggere nelle facciate dei suoi stabili gli opportuni sostegni per le condutture elettriche, telefoniche e telegrafiche, nonchè i sostegni per le lampade di illuminazione e ciò quando tali opere vengano fatte per conto del Governo e quindi nell'interesse pubblico.

Art. 2.

- I proprietari o possessori non avranno, per le ora dette opere, diritto ad alcuna compenso: tale disposizione, rigettata ogni contraria eccezione, si applica anche alle opere fatte prima di oggi.

Art. 3.

- Sono a carico del Governo tutte le opere necessarie per il regolare impianto dei sostegni, per la loro manutenzione e per l'eliminazione dei pericoli.